



Covid-19 – Servizio degli esplosivi

Gli esami e i corsi necessari per conseguire i permessi di brillamento e di utilizzazione rientrano nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) del 8 settembre 2021.

I seguenti corsi sono considerati delle manifestazioni: cicli di formazione SSS, studi postdiploma SPD SSS, corsi preparatori, lo svolgimento di esami federali e esami e i corsi necessari per conseguire i permessi di brillamento e di utilizzazione.

Queste manifestazioni sono soggette all'obbligo di presentare un certificato se si svolgono in luoghi chiusi.

Secondo l'articolo 14bis, si può **derogare all'obbligo del certificato** per le **manifestazioni in luoghi chiusi** se sono soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- Il numero massimo di persone è di 30;
- Si tratta di una manifestazione di un **gruppo permanente** (per esempio una classe) i cui membri sono **noti all'organizzatore** (per esempio un fornitore, un'organizzazione d'esame);
- La struttura (luogo, sala) è occupata per non più di **due terzi della capacità**;
- **L'obbligo di indossare una mascherina facciale secondo l'articolo 6** è rispettato; inoltre, la distanza richiesta è mantenuta il più possibile;
- Non si consuma **né cibo, né bevande**.

Il criterio "**permanente**" significa che il gruppo si riunisce o si riunirà regolarmente, a intervalli periodici.

Osservazione per gli esami federali (inclusivo esame per l'acquisizione dei permessi di brillamento o utilizzo):

- Se una persona non può o non vuole fornire un certificato, non può sostenere l'esame sulla base dell'ordinanza Covid 19 Situazione speciale. La SEFRI raccomanda che questo sia considerato un motivo valido per il ritiro dagli esami.
- In linea di principio, i candidati all'esame (individui) sono responsabili di possedere un certificato. L'organizzazione d'esame non è obbligata a offrire una possibilità di effettuare un test, ma può farlo

Altri punti da osservare sono:

- Articolo 2: Competenza dei cantoni: Salvo disposizioni contrarie alla presente ordinanza, i cantoni mantengono la loro competenza ai sensi della LFP.
- Articolo 4: Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-19¹
- Articolo 6: Persone in settori accessibili al pubblico di strutture.
- Articolo 10: Piano di protezione
- Articolo 14: Manifestazioni all'aperto per le quali l'accesso non è limitato alle persone con un certificato
- Articolo 22: Agevolazioni da parte dei cantoni.
- Articolo 23: Misure complementari dei cantoni.
- Articolo 24: Controllo e obblighi di cooperazione.
- Articolo 25: Provvedimenti di prevenzione (protezione dei lavoratori)

Contatti e link

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

[Coronavirus: provvedimenti e ordinanze](#)

Infoline Coronavirus UFSP: [+41 58 463 00 00](tel:+41584630000)

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

SEFRI: [Coronavirus – Informazioni della SEFRI](#)

Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo: sbfi.sprengwesen@sbfi.admin.ch

15 settembre 2021, Servizio degli esplosivi

¹ Disponibile sotto www.bag.admin.ch > Malattie>Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie>In-sorgenze e epidemie attuali>Coronavirus> Così ci proteggiamo.